

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.)

CAPO I OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Occupazioni di suolo e spazio pubblico)

Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Maddaloni si osservano le norme del presente Regolamento.

Per "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono i luoghi e il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Art. 2

(Concessione di occupazione)

E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonchè lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica concessione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

E' soggetto a concessione l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme.

Art. 3

(Occupazioni d'urgenza)

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.

In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Municipale, anche a mezzo fax o telegramma.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4

(Domanda di occupazione)

Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune.

La domanda redatta in carta legale, va consegnata all'Ufficio Protocollo Generale.

In caso di trasmissione tramite il servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la

conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
- c) l'oggetto della occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
- d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica, che deve comprendere un disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

Art. 5

(Pronuncia sulla domanda)

Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al competente Ufficio Comunale.

L'intero procedimento è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal relativo regolamento comunale.

Art. 6

(Rilascio dell'atto di concessione - suo contenuto)

Nell'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.

Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni.

La concessione è, comunque, sempre accordata:

- a) a termine, per la durata massima di anni 29;
- b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

Al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi

del Nuovo Codice della Strada (D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Le concessioni di aree pubbliche sono comunque sempre subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti di Polizia Urbana, di Edilizia e di Igiene vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/91 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

Art. 7

(Durata dell'occupazione)

Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Ai soli fini dell'applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, però da tassare con tariffa ordinaria temporanea maggiorata del 20%, le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno.

Art. 8

(Obblighi del concessionario)

Le concessioni per occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.

E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

A garanzia il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Il concessionario non può, senza il previo consenso dell'Amministrazione Comunale, occupare posto diverso da quello indicato nel permesso.

Art. 9

(Decadenza della concessione)

Sono cause di decadenza della concessione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;

- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, nei 90 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei quindici giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
- mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

Art. 10
(Revoca della concessione)

La concessione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo in proporzione al periodo di concessione non fruito, esclusi interessi e qualsiasi altra indennità.

Art. 11
(Sospensione temporanea dell'occupazione)

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità, senza che il concessionario possa accampare diritti o pretese nei confronti del Comune anche per risarcimento danni.

Art. 12
(Rinnovo)

I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza.

Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione ha l'obbligo di presentare, almeno 15 giorni prima della scadenza, la domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.

Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

Art. 13
(Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive)

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per

la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'Ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 14
(Autorizzazioni ai lavori)

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Art. 15
(Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico)

Per la collocazione, anche in via provvisoria, di fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc., nello spazio sottostante o sovrastante il suolo pubblico, e di festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali l'ufficio competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle medesime, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.-

Per la collocazione di tende, tendoni, coperture e simili sopra l'ingresso e le attrezzature dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, l'autorizzazione comunale è rilasciata in conformità allo speciale Regolamento che disciplina la materia.

Per ragioni di arredo urbano può essere disposta la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

Per le installazioni sul suolo pubblico di insegne ed altri impianti pubblicitari, l'autorizzazione è rilasciata in conformità alle prescrizioni dell'Autorità Comunale.

Art. 16
(Occupazioni con chioschi ed apprestamenti precari)

Le concessioni per le occupazioni con chioschi ed apprestamenti di carattere precario sono rilasciate secondo le disposizioni del vigente Regolamento Edilizio Comunale.

Art. 17
(Mestieri girovaghi e mestieri artistici)

Coloro che esercitano mestieri girovaghi -cantautore, suonatore, ambulante, funambolo e simili non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuate dal Comune sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza avere ottenuto il permesso di occupazione.

Coloro che esercitano il commercio su area pubblica in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri nel rispetto di eventuali divieti disposti dall'Autorità Comunale.

La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

Art. 18

(Esecuzione di lavori ed opere)

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, o con l'installazione di macchinari, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

Art. 19

(Occupazioni con Passi Carrabili o Accessi)

Le autorizzazioni per l'apertura e mantenimento di passi carrabili sono rilasciate in conformità alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada -D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni- del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione -D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni-.

Ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

La tassa non è dovuta per semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Su richiesta dei proprietari di tali accessi il Comune può, comunque, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera nè l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

La superficie necessaria per vietare la sosta sull'area antistante viene determinata con riferimento all'apertura dell'accesso e ad una profondità pari alla distanza di questo dalla carreggiata stradale o, in mancanza, da quella di un posto macchina.

La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale";

Il cartello segnaletico di divieto di sosta in prossimità del passo carrabile è rilasciato dal Comune che addebiterà al contribuente l'importo del costo sostenuto;

Art. 20

(Concessioni di suolo pubblico per attività commerciali ed artigianali)

Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e, in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.

Le concessioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono rilasciate sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico - artistico - monumentale dell'arredo urbano e comunque nel rispetto della legge 28.3.1991 n. 112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n. 248 del 4.6.1993.

E' in facoltà dell'Autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 21 **(Disposizioni generali)**

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono, altresì, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica anche alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulti costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, e sui tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato.

Soggetto passivo è il titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie che, nell'ambito del territorio comunale, risulti sottratta all'uso pubblico.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione di natura sia permanente che temporanea. A tale scopo il territorio comunale è classificato in due categorie. L'elenco di classificazione è deliberato dal Comune, sentita la Commissione Edilizia ed è pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.

La Tassa si determina in base alla effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali;

Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato lineare;

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.-

Art. 22 (Tariffe)

La tassa si applica secondo le tariffe deliberate ai sensi di legge per le varie tipologie di occupazione ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 24.

Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti la tariffa e' aumentata del 50%. In tutti i casi non considerati dal presente regolamento, in cui la legge prevede la facoltà da parte del Comune di disporre riduzioni o aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.

Art. 23

(Tassa per le occupazioni temporanee sua graduazione in rapporto alla durata)

Ai fini del disposto dell'art. 45 del D. L.vo 15.11.1993 n. 507, e dell'art. 1 del D. L.vo 28.12.1993 n. 566, vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di riferimento, tenendo conto del beneficio economico ritraibile dall'occupazione medesima e precisando che per le occupazioni di durata inferiore all'intera fascia oraria, la tariffa sara' rapportata alle effettive ore di occupazione, in osservanza della disposizione del comma 2° del citato art.45:

- Occupazioni realizzate da BAR, RISTORANTI, ALBERGHI, AMBULANTI, ESERCIZI COMMERCIALI:

- a) - fascia oraria compresa tra le ore 8 e le ore 13, tariffa per complessive 5 ore:
 - 37,50% della tariffa ordinaria giornaliera;
- b) - fascia oraria compresa tra le ore 13 e le ore 16, tariffa per complessive 3 ore:
 - 7,50% della tariffa ordinaria giornaliera;
- c) - fascia oraria compresa tra le ore 16 e le ore 21, tariffa per complessive 5 ore:
 - 37,50% della tariffa ordinaria giornaliera;
- d) - fascia oraria dalle ore 21 in poi, tariffa complessivamente applicabile:
 - 17,50% della tariffa ordinaria giornaliera;

- Occupazioni di ALTRO GENERE:

- a) - fascia oraria compresa tra le ore 8 e le ore 18, tariffa per complessive 10 ore:
 - 70% della tariffa ordinaria giornaliera;

b) - fascia oraria dalle ore 18 in poi, tariffa complessivamente applicabile:

- 30% della tariffa ordinaria giornaliera;

Per le occupazioni di durata superiore ai 14 giorni le tariffe di cui sopra sono ridotte del 20% (venti per cento).

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento, in unica soluzione o in due rate; la prima anticipata e la seconda a distanza di sei mesi. Il pagamento rateizzato e' consentito soltanto quando si tratta di occupazioni aventi una durata di oltre sei mesi. Il pagamento anticipato non consente la restituzione della tassa nel caso in cui per fatto imputabile al contribuente l'occupazione abbia una durata inferiore a quella prevista nell'atto di autorizzazione. In ogni caso, la tassa, se d'importo superiore a lire 500 mila, puo' essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nel mese di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione puo' essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; Qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione puo' essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima;

Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20 per cento.

Art. 24

(Riduzioni della tassa)

Oltre alle riduzioni previste, in misura fissa dalla legge, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- a) del 70% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto;
- b) del 20% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
- c) del 33% per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo;
- d) del 50% per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti.

Art. 25

(Esenzione dalla tassa)

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D. L.vo 15.11.1993 n. 507. Inoltre sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, culturali, turistiche, promozionali, sportive, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero svolte da soggetti non in

esercizio di attivita' economica, di durata non superiore a 24 ore. L'esenzione non si applica ai soggetti che all'interno della manifestazione svolgono attivita' economiche;

- occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività e ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie e' esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni dell'Autorita' comunale;

- occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno di negozi, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente rimovibili;

- occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potature piante) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;

Sono esenti le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate";

Art. 26

(Denuncia e versamento della tassa)

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli predisposti e messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. Qualora si verificano variazioni la denuncia deve essere presentata entro 30 giorni dal rilascio della nuova concessione, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale, utilizzando il modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, intestato al Comune, ovvero direttamente presso la tesoreria comunale con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle Finanze, ovvero, in caso di affidamento in concessione al Concessionario del Comune anche mediante conto corrente postale. L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire e per eccesso se è superiore;

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il

termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione in unica soluzione o a rate, con versamento anticipato, mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

In ogni caso, la tassa, se d'importo superiore a lire 500 mila, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nel mese di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni rateizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; Qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima;

Al disotto dell'importo di Lire 20.000 la tassa per l'occupazione permanente o temporanea di spazi e aree pubbliche non è dovuta".

Art. 27

(Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa)

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste dall'art. 51 del D. L.vo 507/1993 e successive modificazioni.

Art. 28

(Sanzioni)

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D. L.vo 507/1993.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al Concessionario) sono invece punite a norma degli articoli 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n. 383 (e successive modificazioni), della legge 24.11.1981 n. 689 (e successive modificazioni) e del D. L.vo 30.04.1992 n. 285 (e successive modificazioni).

Art. 29

(Adempimenti del Funzionario Responsabile)

Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione diretta del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dal Comune, al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa, come stabilito dall'art. 54 del Decreto 507/1993.

Il predetto funzionario, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è tenuto ad osservare, per la gestione contabile della tassa, le disposizioni contenute nel decreto 26 aprile

1994 del Ministro delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 1994.

Art. 30

(Adempimenti del Concessionario)

Nel caso di gestione del servizio in concessione, le attribuzioni e gli obblighi di cui all'articolo precedente spettano al concessionario.

Art. 31

(Norma di rinvio)

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti e in particolare modo il Decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 32

(Norme finali)

Viene abrogato il precedente "Regolamento per l'applicazione della tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche", nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le seguenti norme.

Art. 33

(Entrata in vigore)

Il presente regolamento , una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge 8.6.1990 n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.